



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento dell'incarico di Vicecommissario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 2 ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, in corso di conversione in legge, e, in particolare, l'articolo 20-ter che, tra l'altro:
- **al comma 1, stabilisce che** *“con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione”*;
 - **al comma 2, prevede che** *“con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario*

nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies”, stabilendo, altresì che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo;

- **al comma 2-bis**, dispone che il Commissario straordinario provveda alla riorganizzazione della struttura di supporto con apposita ordinanza da adottarsi entro il 20 maggio 2025;
- **al comma 2-ter**, prevede che *“il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;
- **al comma 7, individua le funzioni in capo al predetto Commissario straordinario, come segue:**
 - a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all’articolo 20-*quater*, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*;
 - b) definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all’articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*;
 - c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all’articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza:
 - ai fini di quanto previsto dall’articolo 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
 - coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi;
 - coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche,

anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;

- d) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
- e) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTA la propria ordinanza n. 44 del 21 maggio 2025, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2025 al foglio n.1549, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario, nei termini di legge, prevedendo, in particolare, che la struttura medesima si articoli in due Aree di livello dirigenziale generale, e n.13 Servizi di livello dirigenziale non generale e 5 unità organizzative;

VALUTATA la necessità di procedere alla nomina del Vicecommissario, in conformità a quanto previsto dalla richiamata normativa;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Ing. Gianluca Loffredo dal quale si evince un'ampia e approfondita conoscenza delle tematiche relative ai processi di ricostruzione e alla tematica della prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, maturata attraverso studi e pluriennale collaborazione accademica, oltre che con documentata esperienza professionale, tra cui l'incarico di Sub – Commissario presso la Struttura Commissariale sisma centro Italia 2016-2017, l'incarico di Vicecommissario per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA) a partire dal 26 novembre 2022, conferito con decreto del 1 febbraio 2023, n.2, ai sensi dell'art. 8 dell'OCDCPC n. 951 dell'11 dicembre 2022, l'incarico di *Esperto* nell'ambito della Struttura commissariale per la ricostruzione dell'alluvione 2023 in Emilia-Romagna, conferito dal Commissario straordinario pro-tempore gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, successivamente confermato con **decreto in data 10 febbraio 2025**;

TENUTO CONTO della specifica esperienza maturata dall'Ing. Gianluca Loffredo, come risultante dal *curriculum vitae* aggiornato, riprodotto in **allegato 1** al presente provvedimento;

RILEVATO pertanto che l'elevata e specifica competenza e professionalità e l'esperienza posseduta dall'Ing. Gianluca Loffredo appaiono idonee per procedere all'affidamento dell'incarico di Vicecommissario, come previsto dal richiamato comma 2-*ter* dell'art. 20-*ter* del decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i., a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 maggio 2026, salvo ulteriore proroga ove prevista dalla normativa;

| | |
|-------------------|--|
| VISTO | l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il quale <i>“il compenso dei commissari o sub-commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui”</i> ; |
| RITENUTO | di dover stabilire in complessivi euro 100.000,00 annui, al netto di IVA e cassa previdenziale (4%), il compenso del Vicecommissario, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati; |
| RITENUTO | altresì opportuno determinare che il compenso sia erogato in due parti, di cui una fissa, pari a 50.000 euro annui, pagata mensilmente in ratei di uguale importo, ed una variabile, pari ad ulteriori 50.000 euro annui, da corrispondersi in unica soluzione, al termine del mandato, a seguito della valutazione effettuata dal Commissario delle attività svolte dal Vicecommissario, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e dei risultati raggiunti dallo stesso; |
| RITENUTO | inoltre necessario prevedere, per il Vicecommissario, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo per il funzionamento della struttura sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario di cui all'art. 20- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i.; |
| VERIFICATA | l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dall'Ing. Gianluca Loffredo con nota acquisita al prot. n. PCM AKW67R5 REG2025 0003098 del 24 giugno 2025; |
| VISTA | la nota in data 23 giugno 2025 con la quale l'Ing. Gianluca Loffredo comunica la propria rinuncia all'incarico da esperto conferito dallo scrivente, con decorrenza a partire dal 11 febbraio 2025, acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. PCM AKW67R5 REG2025 0003099 del 24 giugno 2025; |
| VERIFICATA | la copertura finanziaria sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 20- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i.; |

D E C R E T A

1. Sulla base delle premesse, qui integralmente confermate, all'Ing. Gianluca Loffredo, è conferito, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i., l'incarico di Vicecommissario, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
2. Il Vicecommissario ha il compito di assicurare, sulla base degli indirizzi impartiti dal Commissario Straordinario, il coordinamento delle Aree della struttura di supporto, il raccordo di tali Aree con le unità organizzative a diretto riporto del Commissario medesimo, il necessario raccordo con gli enti territoriali ed, in generale, con i diversi soggetti attuatori, allo scopo di

accelerare gli interventi connessi alla ricostruzione pubblica e privata, a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, richiamato in premessa.

3. Il Vicecommissario sostituisce il Commissario in caso di assenza o impedimento e a lui è delegata in ordinario la firma degli atti e provvedimenti di concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui all'art.20 *septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli atti connessi e/o conseguenti ad accordi e/o convenzioni sottoscritti dal Commissario.
4. Al Vicecommissario sono delegate le funzioni del datore di lavoro - Commissario straordinario alla ricostruzione - di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008. Restano fermi in capo al Commissario gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008.
5. Il Vicecommissario ha, inoltre, il compito di assicurare il necessario supporto nello svolgimento delle attività di competenza commissariale di cui all'art. 20-*novies*.1 del richiamato decreto-legge n. 61/2023 e s.m.i., favorendo, a tale fine, il migliore raccordo con le Regioni e le Autorità di Bacino Distrettuali territorialmente competenti.
6. L'incarico del Vicecommissario decorre dalla data del presente decreto ed ha durata sino al 31 maggio 2026, salvo ulteriore proroga del mandato commissariale prevista da norma di legge;
7. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il compenso per l'incarico suindicato è fissato in euro **100.000,00 annui**, al netto di IVA e cassa previdenziale del 4%, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.
8. L'importo suindicato viene erogato in due parti, di cui una fissa, pari a **50.000** euro annui, pagata mensilmente in ratei di uguale importo, ed un variabile, pari ad ulteriori **50.000** euro annui, da corrisondersi in unica soluzione, al termine del mandato, a seguito della valutazione effettuata dal Commissario delle attività svolte, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e dei risultati raggiunti dal Vicecommissario.
9. Al Vicecommissario è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di cui all'art. 20 *quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Il presente provvedimento, notificato all'interessato, avrà efficacia all'avvenuta accettazione dell'incarico e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della struttura commissariale nella Sezione Amministrazione trasparente

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio